

Informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione

Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell'08/06/2016, Regolamento Intermediari
(art. 47, comma VII)

Aprile 2020

**PUBBLICAZIONE ANNUALE DELLE INFORMAZIONI SULL'IDENTITÀ DELLE SEDI DI ESECUZIONE
E SULLA QUALITÀ DELL'ESECUZIONE
(REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/576 DELLA COMMISSIONE DELL'08/06/2016
REGOLAMENTO INTERMEDIARI (ART. 47, COMMA VII)**

La Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (“Mifid II”) prevede che “le imprese di investimento che eseguono gli ordini dei clienti effettuino una sintesi e pubblichino, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni con cui hanno eseguito ordini di clienti nell’anno precedente unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta”. Il contenuto e i formati per la pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti sono stati successivamente definiti con il Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell’08/06/2016, e con il documento ESMA Questions and Answers – on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics – 1 Best Execution – Answer 8.

L’Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM (European Securities and Markets Authority – ESMA) ha in seguito previsto (Questions and Answers – on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics – 1 Best Execution – Answer 7) che, qualora fornisca sia il servizio di esecuzione di ordini sia il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, l’impresa di investimento è tenuta a fornire due tabelle distinte in relazione a ciascuno di questi servizi, indicando separatamente le prime cinque sedi di esecuzione e i primi cinque intermediari cui sono trasmessi gli ordini.

La Banca ha definito le modalità per la gestione degli ordini dei propri clienti sugli strumenti finanziari tramite un apposito documento denominato “Strategia di esecuzione, trasmissione e assegnazione degli ordini” (“Strategia”) la cui sintesi è disponibile sul sito internet www.bancadiasti.it ed è inclusa nella documentazione allegata al “*Contratto per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, distribuzione e consulenza in materia di investimento, aventi ad oggetto strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi*” sottoscritto da ogni cliente prima della prestazione di ognuno dei servizi di investimento da esso regolati.

La Banca informa che per l'esecuzione degli ordini ricevuti dalla propria clientela ha scelto di privilegiare l'utilizzo del servizio di ricezione e trasmissione ordini, avvalendosi di alcuni intermediari (“broker”) selezionati; conseguentemente la Banca utilizza il servizio di esecuzione di ordini in maniera residuale e comunque nei casi in cui si renda necessario a seguito di indisponibilità dei broker o per aumentare le probabilità di esecuzione degli ordini così da garantire il miglior risultato possibile per il cliente.

SINTESI DELLE CONCLUSIONI TRATTE DAL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DI ESECUZIONE OTTENUTA NELLE SEDI DI ESECUZIONE NELL'ANNO 2019

- a) Importanza relativa attribuita, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi.

La Banca ha definito, tramite la strategia comunicata ai clienti, i fattori di esecuzione da considerare nella gestione degli ordini e ne ha stabilito l'importanza relativa. Il raggiungimento del miglior risultato possibile è stato individuato prioritariamente nel fattore prezzo inteso come Corrispettivo Totale (prezzo dello strumento finanziario e i costi relativi all'esecuzione). La Banca attribuisce rilevanza ai seguenti ulteriori Fattori di Esecuzione di seguito ordinati ed elencati secondo rilevanza decrescente:

- rapidità di esecuzione;
- natura e dimensione dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e di regolamento;
- qualunque altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine.

La determinazione dell'importanza relativa attribuita ai fattori di esecuzione è stata effettuata tenendo conto che la maggior parte della clientela della Banca è formata da clienti al dettaglio e dell'importanza attribuita al Corrispettivo Totale dalla normativa nell'esecuzione degli ordini. Sono state altresì recepite le analoghe scelte effettuate dagli intermediari cui sono trasmessi gli ordini ricevuti dalla clientela.

- b) Legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione

La Banca, nella propria attività di ricezione e trasmissione degli ordini, si avvale anche dei sistemi di negoziazione di Banca Akros S.p.A., società del gruppo bancario Banco BPM. Banco BPM Spa detiene direttamente una partecipazione significativa nel capitale sociale della Cassa di Risparmio di Asti Spa e, pertanto, la Banca si trova in una situazione di potenziale conflitto di interesse nello svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione di ordini quando si avvale di tale intermediario negoziatore; al riguardo, la Banca ha adottato specifiche procedure finalizzate a prevenire e gestire il potenziale conflitto di interesse, garantendo al Cliente l'esecuzione degli ordini secondo il rispetto di regole precise.

Non sono presenti legami stretti, conflitti di interesse o intrecci proprietari tra la Banca e le sedi di esecuzione utilizzate.

- c) Accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti

La Banca ha stipulato, con ciascuno dei broker selezionati, un apposito contratto che regola, tra l'altro, l'attività di esecuzione degli ordini trasmessi per conto dei clienti, le modalità di conferimento e di gestione degli ordini, le connessioni telematiche e i relativi costi del servizio. La Banca ha altresì acquisito la strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini di ogni broker e tiene conto delle variazioni tempo per tempo intervenute.

La Banca è inoltre aderente al sistema multilaterale di negoziazione “Bloomberg MTF” (codice MIC, BMTF).

La Banca non percepisce incentivi da parte delle sedi di esecuzione o dei broker utilizzati ma corrisponde una commissione (percentuale o fissa) per ogni ordine eseguito, definita in base alla sede di esecuzione raggiunta.

d) Fattori che hanno determinato una modifica dell’elenco delle sedi di esecuzione

Nel corso del 2019 è stato ampliato il numero di controparti con cui è possibile negoziare ETF (Exchange Traded Funds) sul Sistema Multilaterale di Negoziazione ‘Bloomberg MTF’ abilitando la controparte Optiver V.O.F., al fine di migliorare la qualità di esecuzione degli ordini relativi ai “Prodotti Indicizzati Quotati”.

e) Differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell’eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini

La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini è applicata alla clientela al dettaglio e professionale senza differenziazioni specifiche tra queste categorie di clienti in ragione delle seguenti considerazioni:

- La Banca ha individuato, a livello strategico, il proprio mercato di riferimento principalmente nelle famiglie e nelle piccole-medie imprese, ovvero di un pubblico in larga parte riconducibile alla classificazione come “clientela al dettaglio”;
 - La Banca ha indirizzato la maggior parte degli ordini ricevuti della clientela ai “broker” selezionati nella Strategia al fine di assicurare l'accesso al maggior numero possibile di sedi di esecuzione, usufruire della diversità delle execution policy proposte e garantire al meglio la continuità operativa. In tale contesto la Banca valuta che le policy proposte dai broker selezionati siano complessivamente soddisfacenti in relazione alle esigenze della propria clientela.
- f) Eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell’esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale

Il criterio del corrispettivo totale viene indicato come prioritario sia nella strategia di esecuzione predisposta dai broker selezionati sia nel corrispondente documento predisposto dalla Banca.

La Banca, ferma la rilevanza dei fattori precedentemente esposti qualora ritenga che in circostanze peculiari la rilevanza dei fattori precedentemente descritti non sia in grado di assicurare l'ottenimento della best execution, si riserva la possibilità di modificarne l'ordine, attribuendo maggiore importanza relativa a fattori peculiari quali la tipologia dello strumento, la liquidità delle sedi di esecuzione raggiungibili e la dimensione dell'ordine.

- g) Utilizzo dei dati e degli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575

La Banca, come sopra indicato, per l'esecuzione degli ordini ricevuti dalla propria clientela ha scelto di privilegiare l'utilizzo del servizio di ricezione e trasmissione ordini, avvalendosi di alcuni intermediari ("broker") selezionati, nello specifico di Banca IMI e Banca Akros.

La Banca ha preso visione dei report sulla qualità di esecuzione dei predetti broker pubblicati sui rispettivi siti Internet, analizzando le risultanze e verificandone la coerenza con le strategie di esecuzione dei broker stessi come descritte dagli accordi con loro sottoscritti. Tale evidenze sono utilizzate ai fini del riesame puntuale della "Strategia di esecuzione, trasmissione e assegnazione degli ordini" della Banca per poter garantire un'ottimale selezione dei broker ai fini della miglior esecuzione degli ordini della clientela.

La Banca pubblica trimestralmente sul proprio sito Internet i dati relativi al proprio Internalizzatore Sistemato; l'esame degli stessi conferma la scelta di tale sede di esecuzione per le obbligazioni di propria emissione.